



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
CETRARO

ORDINANZA N°02/2001

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cetraro :

VISTO: il D.Lvo. 31.3.1998 n°114 “ Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’Art.4, comma 4, della L.15.3.1997, n°59” ed in particolare il titolo X afferente il commercio al dettaglio su aree pubbliche e l’Art. 28 comma 9 ;

VISTA: la Circolare prot.82/061844/II in data 13.10.1999 pervenuta dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto rep.2°- Uff.II, nonché l’allegata nota prot.sp/0522 in data 09.10.1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione e il Demanio Marittimo aventi per oggetto il D.Lvo 31.3.1998 n°114 ;

VISTA: la Legge 07.08.1990 n° 241 ed il D.P.R. 28.12.2000 n° 445

VISTA: la propria Ordinanza n°04/00 in data 02.05.00 ;

VISTA: la propria Ordinanza n°05/00 in data 29.05.00 relativa alla disciplina delle attività balneari ed in particolare l’Art. 4 – 1.10 ;

RITENUTO: opportuno stabilire le modalità e condizioni per l’accesso alle aree D.M. ai fini dell’esercizio del commercio al dettaglio in forma itinerante ;

VISTI: gli Artt.16, 17, 28, 30, 68 del Codice della Navigazione nonché l’Art.59 del relativo Regolamento di Esecuzione Parte Marittima

RENDE NOTO

Che a far data dal 10.04.2001 le attività di commercio in forma itinerante da effettuarsi sulle aree demaniali marittime ricadenti nella competenza territoriale del Circondario Marittimo di Cetraro sono disciplinate in ottemperanza alle prescrizioni del D. L.vo n° 114 del 31.03.1998 , pertanto

ORDINA

ART.1

Chiunque intenda effettuare l’attività di vendita al dettaglio in forma itinerante, così come definita dal D.Lvo 31.3.1998 n°114 citato in premessa, sulle aree Demaniali Marittime ricadenti nella giurisdizione di questo Circondario deve munirsi di apposito “Nulla Osta” all’uopo rilasciato da questa Autorità Marittima che deve essere prontamente esibito a richiesta di qualsiasi Organo accertatore .

ART.2

Ai fini del rilascio del precitato N.O. l'Interessato deve far pervenire apposita istanza in duplice copia, in carta semplice, come da facsimile allegato alla presente Ordinanza per farne parte integrante nella quale dovranno essere chiaramente indicati i seguenti elementi :

- Nome, cognome, Nazionalità, residenza (per i cittadini non facenti parte della C.E.E. indicare anche gli estremi del Permesso di Soggiorno) ;
- Tipologia del commercio che si intende effettuare e categoria merceologica ;
- Area Demaniale marittima . nella quale si intende effettuare il commercio ;
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, rilasciata dal Comune di residenza o sede legale, allegandone copia ;
- Periodo temporale per il quale si richiede il N.O. che comunque non potrà superare mesi tre ;

qualora non vi siano motivi di impedimento questa A.M. provvederà alla restituzione all'interessato di copia dell'istanza munita del richiesto N.O. .

ART. 3

Fermo restando quanto stabilito agli Art. 1 e 2, l'attività di commercio in forma itinerante da effettuarsi su aree del Demanio Marittimo in occasione di fiere e mercati, così come definite dal D. L.vo 31/3/98 n. 114 art. 27 comma d) ed e) , è subordinata all'acquisizione della disponibilità dell'area, da richiedersi con congruo anticipo e con specifica istanza da parte del Comune interessato alla competente Autorità Marittima.

ART.4

Il numero dei N.O. rilasciati non potrà, in ogni caso, eccedere la decina riferita alle aree d.m. ricadente in ogni singolo Comune di questo Circondario Marittimo . E' consentita deroga al numero massimo prefissato esclusivamente in occasione delle manifestazioni citate al precedente articolo e compatibilmente con le dimensioni dell'area interessata e degli interessi demaniali marittimi .

ART.5

Durante la stagione balneare , dal 01.06 al 30.09 il commercio in forma itinerante può essere esercitato esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 18.30 e deve essere condotto in modo da non arrecare disturbo ai bagnanti ovvero danni ai beni demaniali marittimi, ferma restando ogni altra prescrizione all'uso delle spiagge ed in genere del Demanio Marittimo prevista dal Codice della Navigazione e dall'Ordinanza Balneare in vigore.

ART.6

In aggiunta al regime sanzionatorio previsto dall'art. 29 del D.Lvo. 31.3.1998 n°114 i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt.1164 e 1174 del Codice della Navigazione .

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emissione .

Cetraro li 28.03.2001

**IL COMANDANTE
T.V.(CP) Antonino ZANGHI'**